

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LA RICERCA SULL'INFLUENZA E LE ALTRE INFEZIONI TRASMISSIBILI (C.I.R.I.-I.T.)

tra

- Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Paolo COMANDUCCI debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del 20.5.2015;

- Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Gianluca VAGO debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del 27.1.2015;

- Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Maurizio FERMEGLIA debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del 18.4.2014;

- Università degli Studi di Siena, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Angelo RICCABONI debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del 20.6.2014;

- Università degli Studi del Salento, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Vincenzo ZARA debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del 31.3.2015;

premesso che

- il Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza (C.I.R.I.), costituito in data 18.04.2000, ha modificato (in data 18.4.2005) la denominazione in Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e sulle Infezioni Virali (C.I.R.I.-I.V.), vista la necessità di allargare il campo della ricerca scientifica oggetto delle sue attività in conseguenza dell'importanza che hanno assunto negli ultimi anni le infezioni derivanti da famiglie virali che non siano solo quelle dell'influenza (SARS-COV, AIDS, HBV, HCV, ROTAVIRUS, etc);
- il Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e sulle Infezioni Virali rappresenta un elemento di riferimento fondamentale, a livello nazionale, per la ricerca e la sorveglianza dell'influenza e delle malattie respiratorie acute;
- in data 17.04.2010 è terminata la durata quinquennale della convenzione stipulata in data 18.04.2005;
- il Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e sulle Infezioni Virali, con la nuova denominazione di Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e le altre Infezioni Trasmissibili (C.I.R.I.-I.T.), ha inteso promuovere nel quinquennio 2010/2015 un progetto pilota per la sorveglianza delle gastroenteriti in Liguria, proseguire e potenziare l'attività precedentemente condotta, anche nell'ambito più generale delle infezioni trasmissibili, non solamente a carattere virale;
- il senato accademico dell'Università degli studi di Genova, in

data 27.9.2011, ha approvato il rinnovo del centro per il periodo 18.4.2010 – 17.4.2015;

- con nota del 30.5.2012, prot. n. 11235, il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste ha comunicato che il relativo consiglio di amministrazione ha approvato, in linea di massima, la stipula della convenzione di rinnovo del C.I.R.I. – I.T. con l'inserimento di una clausola limitativa della responsabilità dei partecipanti al centro;

- con nota prot. n. 26372 del 7.11.2012 il Rettore dell'Università degli Studi di Genova ha formulato una controproposta in merito alla clausola di responsabilità degli Atenei aderenti al centro;

- con nota prot. n. 4578 del 4.3.2013 il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste ha manifestato l'assenso alla controproposta dell'Università degli Studi di Genova;

- con delibere del 16.4.2013 il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Genova hanno approvato il testo dell'atto aggiuntivo per l'inserimento della clausola inerente alle obbligazioni e responsabilità degli Atenei aderenti al centro;

- con nota prot. n. 46855 del 29.11.2013 il Rettore dell'Università degli Studi del Salento ha proposto alcune modifiche alla clausola del suddetto atto aggiuntivo;

- il consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Genova, sede amministrativa, ha approvato, in data

23.10.2013, il nuovo schema tipo di convenzione istitutiva di centro interuniversitario con sede amministrativa presso la medesima;

- nel rispetto del principio di economia dei mezzi dell'azione amministrativa, gli Atenei aderenti ritengono opportuno rinnovare il centro per il quinquennio 2015/2020 e convalidarne l'attività svolta nel quinquennio 2010/2015, tenuto conto delle diverse fasi di arresto intervenute, per le suddette motivazioni, nel corso del procedimento di stipula della convenzione di rinnovo del centro per il quinquennio 2010/2015, e dell'ormai sopraggiunto esercizio 2015;
- il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova ha approvato, in data 20.5.2015, il rinnovo del centro per il quinquennio 2015/2020, e il testo della correlata convenzione, anche alla luce del suddetto nuovo schema tipo;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e della IX disposizione transitoria comma 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova, sede amministrativa del centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Costituzione

1. Tra le Università indicate in epigrafe è costituito tramite convenzione il Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza e le altre Infezioni Trasmissibili (C.I.R.I.-I.T.), nel seguito indicato col termine di "centro", che subentra al centro interuniversitario per la ricerca sull'influenza e sulle infezioni virali (C.I.R.I.-I.V.) regolato dai

seguenti articoli. Il centro si prefigge di collaborare nell'ambito della ricerca, della sorveglianza e della cooperazione scientifica nel campo dell'influenza, delle infezioni respiratorie acute indifferenziate e delle altre infezioni trasmissibili con particolare riguardo all'eziologia, epidemiologia, prevenzione e controllo.

2. Sono promotori del centro e suoi iniziali aderenti i docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A.

Art. 2 - Finalità del Centro

1. Il Centro è istituito con compiti esclusivi di ricerca e collaborazione scientifica nel campo della ricerca e della sorveglianza dell'influenza, delle malattie respiratorie acute indifferenziate, delle altre malattie derivanti da infezioni virali (SARS-COV, AIDS, HBV, HCV, GASTROENTERITI etc.) e di altre malattie trasmissibili.

In particolare:

- promuove, a livello nazionale ed internazionale, ricerche sull'influenza, le altre malattie virali e infezioni trasmissibili con particolare riguardo all'eziologia, epidemiologia e prevenzione;
- svolge indagini rivolte all'isolamento dei virus influenzali che circolano nella popolazione umana (ed eventualmente animale) e all'individuazione delle loro caratteristiche antigeniche e genetiche;
- programma, organizza e gestisce le reti di sorveglianza clinico-epidemiologica a livello nazionale, finalizzate a valutare l'impatto sanitario ed economico dell'influenza e delle malattie respiratorie acute nella popolazione in generale e in singoli componenti e sovrintende alla utilizzazione a fini scientifici dei dati e dei risultati

raccolti;

- programma e coordina studi controllati finalizzati a valutare l'efficacia di nuovi vaccini e di farmaci anti-virali specifici;
- promuove seminari e workshop su tematiche correlate all'influenza e alle infezioni respiratorie per la formazione continua del personale sanitario e dei laboratori di ricerca;
- contribuisce alla stesura di linee guida sulla diagnosi, prevenzione e terapia dell'influenza;
- collabora a livello nazionale con Società Scientifiche ed enti di ricerca che contribuiscono alla raccolta dati (Istituto Superiore di Sanità [ISS], Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica [SITP], Società Italiana di Medicina Generale [SIMG], Federazione Italiana Medici di Medicina Generale [FIMMG], Federazione Italiana Medici Pediatri [FIMP], Centro per il Controllo delle Malattie [CCM] del Ministero della Salute, etc.) e fornisce un supporto scientifico e conoscitivo ai Servizi di Sanità Pubblica Regionali;
- si inserisce nei sistemi di sorveglianza Europei coordinati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- coordina CIRINET, il programma di sorveglianza settimanale clinico-epidemiologica e virologica dell'Influenza (ILI) e delle altre Malattie Respiratorie Acute (ARI), che coinvolge 9 Regioni italiane;
- è inserito nel sistema di sorveglianza nazionale dell'Influenza - INFLUNET - coordinato dal Ministero della Salute.

2. Il Centro svolge le attività suddette nel rispetto delle competenze degli Organi centrali di governo delle Università convenzionate.

Art. 3 - Sede del centro

1. Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli Studi di Genova - Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), Via Antonio Pastore, 1 – 16132 Genova – che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al centro. Il DISSAL supporta la gestione amministrativa e contabile del centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.

2. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

3. Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, articolandosi in base ai piani elaborati dal consiglio scientifico, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro, previo accordo con i medesimi.

4. Il rettore dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del centro, ha la rappresentanza legale del centro per gli atti inibiti al direttore del centro nei limiti di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

Art. 4 - Personale aderente al centro e collaboratori. Adesioni e recessi

1. Al centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del centro, previo parere favorevole del consiglio

del dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al direttore e da questi trasmessa al consiglio scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico-amministrativo e di assegnisti di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

3. Possono collaborare alle attività del centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del consiglio scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.

4. Qualora il centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 20.

5. I professori e ricercatori che intendono recedere dal centro presentano al direttore, a mezzo di lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di recesso. Il direttore sottopone la richiesta al consiglio scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente.

Qualora il recesso di un professore o ricercatore, unico aderente di

un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 14 commi 3 e 4 della presente convenzione.

Art. 5 - Organi del Centro

1. Sono organi del centro:

- a) il consiglio scientifico
- b) il direttore.

Art. 6 - Il Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del centro.

2. Il consiglio scientifico è composto dagli aderenti al centro.

3. Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge al proprio interno il direttore;
- b) approva il programma triennale di sviluppo del centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del direttore, il piano annuale di attività del centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;
- c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;
- d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo (segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo-contabile) ed allocati con idoneo titolo, fino al 31.12.2015, all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti

del centro, e, dall'esercizio 2016, all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Autorizza le spese eccedenti il limite del potere ordinatorio di spesa del dirigente dell'area per le strutture fondamentali dell'Università degli studi di Genova e svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e, finché vigenti, dalle linee operative transitorie per la contabilità economico patrimoniale della sede amministrativa;

e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati negli ambiti di pertinenza del centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Genova, le richieste di finanziamento e gli accordi con i dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del centro e dispone sulla utilizzazione delle attrezzature acquistate dal centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del centro;

g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso;

h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

i) approva la proposta di rinnovo del centro per il quinquennio successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

l) approva la proposta di scioglimento anticipato del centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.

4. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore in seduta ordinaria di norma ogni quattro mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore, il consiglio è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio scientifico.

5. La convocazione è fatta dal direttore per iscritto almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

6. Il direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quarto dei membri

del consiglio.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

8. Il responsabile amministrativo, segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro, svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

9. E' facoltà del direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal centro.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il direttore del centro rappresenta il centro.

2. Il direttore del centro è eletto dal consiglio scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. E' eletto colui che riporta il maggior numero di voti.

3. Il direttore dura in carica un triennio rinnovabile.

4. Al termine del mandato e nei casi in cui il direttore si dimetta o cessi di far parte del centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un

vicedirettore.

5. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il consiglio scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;

b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;

c) sottopone all'approvazione del consiglio scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del centro;

d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa o, finché vigenti, dalle linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale, e stipula, insieme al responsabile scientifico, i contratti attivi;

e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;

f) designa il vicedirettore fra i componenti del consiglio scientifico, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;

g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 – Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del centro cui è preposto un responsabile, docente, designato dal relativo rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa,

che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del centro e riferisce in merito agli organi del centro.

2. Il responsabile della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica dell'Ateneo aderente alla presente convenzione, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro.

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Fino al 31.12.2015 il centro conserva la propria autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale e il relativo budget economico e degli investimenti, mentre a decorrere dall'1.1.2016, in conformità allo schema tipo di convenzione istitutiva approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del Centro, in data 23.10.2013, il centro non avrà autonomia amministrativa e gestionale né patrimoniale e sarà privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Il centro ha autonomia negoziale. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di *fund raising* e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione – per il tramite dell'Università sede amministrativa - a *spin off* accademici e ad imprese ad elevato contenuto innovativo e tecnologico (*start-up*), ed, eventualmente, mediante finanziamenti erogati dalle Univer-

sità convenzionate, dai Ministeri o da enti pubblici o privati, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

2. I fondi assegnati al centro in forma indivisa e relativi ad iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa e, finché vigenti, secondo le linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale.

3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del consiglio scientifico del centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del centro, secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Le attività effettuate in virtù di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati sono svolte secondo quanto previsto dai pertinenti regolamenti di Ateneo.

5. La gestione amministrativo-contabile del centro si informa, oltre che alle previsioni della n. 240/2010, del d.lgs. 27.1.2012, n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche. Eventuali deficit finanziari e perdite sono ripartiti in parti uguali fra gli Atenei convenzionati. Qualora sia possibile individuare la sezione scientifica responsabile del dissesto, il deficit finanziario o la perdita sono imputati

alla sezione scientifica medesima e gravano sull'Ateneo cui essi fanno capo.

Art. 10 - Obbligazioni e responsabilità

1. Il centro non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio, salvo che a ciò sia delegato con atto scritto da parte di uno o più Atenei convenzionati, nel qual caso la responsabilità delle obbligazioni ricade sull'Ateneo delegante.

2. Gli Atenei convenzionati rispondono solidalmente verso i terzi per le obbligazioni assunte dal CIRI-IT a seguito di delibera adottata dal consiglio scientifico del centro e a condizione che i rispettivi consigli di amministrazione delle Università partecipanti abbiano espressamente autorizzato le succitate obbligazioni, fermo restando che la responsabilità non si estende agli Atenei i cui aderenti in sede di consiglio scientifico del centro abbiano espressamente fatto constare nel verbale il loro dissenso. Gli Atenei rispondono, altresì, nei confronti del centro per gli impegni assunti dai relativi aderenti con l'adesione al CIRI-IT, ovvero dell'apporto scientifico di competenza (in termini di risorse umane e materiali impiegate) cui detti aderenti si sono obbligati accettando lo status di aderente al CIRI-IT.

3. Il centro non può contrarre direttamente mutui o prestiti. L'eventuale indebitamento del CIRI-IT è subordinato alla preventiva autorizzazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 11 - Gestione patrimoniale

1. Fino al 31.12.2015 il centro conserva la propria autonomia patri-

moniale, mentre a decorrere dall'1.1.2016 il centro non avrà autonomia patrimoniale, in conformità allo schema tipo di convenzione istitutiva di centro interuniversitario in vigore presso l'Ateneo sede amministrativa. I beni acquistati dal centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali unitari tenuti dal dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché dei rispettivi regolamenti di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in solido con la suddetta figura, anche il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il dipartimento di supporto amministrativo-contabile del centro aggiorna i registri unitari dei beni inventariabili acquisiti dal centro o al medesimo concessi in uso, indicandone la posizione (sede di allocazione fisica dei beni).

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del centro o di recesso

di aderenti, il consiglio scientifico delibera la destinazione dei beni acquisiti dal centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati. La deliberazione del consiglio scientifico di destinazione dei beni surroga le delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, salvo quanto previsto all'art. 16, comma 2.

Art. 12 – Obblighi informativi

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli studi di Genova, il dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del centro, trasmette agli altri Atenei aderenti un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal centro, predisposta dal relativo direttore.

Art. 13 – Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

2. Il centro è soggetto a una valutazione periodica, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, anche con revisori esterni, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 14 - Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione, tenuto conto che la precedente è scaduta il 17.4.2010 e in considerazione del protrarsi dei tempi della

fase di stipula, entra in vigore dalla data della stipulazione elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ed ha validità fino al 17.4.2020.

La presente convenzione è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal centro nel precedente quinquennio, su proposta del consiglio scientifico.

2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al direttore del centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del consiglio scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.

5. In caso di recesso, le attrezzature del centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo la deliberazione del consiglio scientifico che surroga le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 15 - Scioglimento del centro

1. Il centro si scioglie:

a) per scadenza del termine della convenzione;

b) anticipatamente per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal consiglio scientifico;

c) anticipatamente, su proposta del consiglio scientifico;

d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);

e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del consiglio scientifico del centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del consiglio scientifico di scioglimento del centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo sciogli-

mento del centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del centro il direttore e il responsabile amministrativo (segretario amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo del centro) rimettono tempestivamente al rettore e al direttore generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il consiglio scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 16 - Destinazione dei beni in seguito a scioglimento

1. In caso di scioglimento del centro i beni concessi in uso al centro sono riconsegnati alla struttura concedente.

2. I beni acquisiti dal centro sono ripartiti fra le Università convenzionate, con deliberazione del consiglio scientifico, che surroga le delibere degli Atenei convenzionati, o, in sua assenza, con deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati o, ove ricorra il caso, con decreto del rettore della sede amministrativa, sentiti i rettori degli atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.

3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con deliberazione del consiglio scientifico, o, in sua assenza, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 17 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Il direttore assicura che sia dato adeguato risalto agli aderenti coinvolti in progetti scientifici collaborativi oggetto delle attività del centro e agli Atenei convenzionati di rispettiva appartenenza sia nelle pubblicazioni scientifiche del centro che nelle relative comunicazioni verso l'esterno (partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione).

2. Il consiglio scientifico valuta, sulla base degli effettivi apporti degli Atenei convenzionati, l'opportunità di procedere, per il tramite degli Atenei medesimi, al deposito di eventuali brevetti concernenti

i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 18 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 19 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle

disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

3. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Art. 20 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 22 - Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del centro.

Art. 23 – Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 24 – Norme transitorie

1. In attesa dell'insediamento del direttore del centro eletto secondo la modalità prevista dall'art. 7 della presente convenzione, il direttore dell'ex C.I.R.I.- I.V. svolge le funzioni di direttore del C.I.R.I.– I.T..

2. Poiché, nelle more della stipula della presente convenzione, il C.I.R.I.- I.V. ha operato di fatto fino all'attuale subentro di C.I.R.I. – I.T., sono convalidate le attività svolte da C.I.R.I.- I.V. dal 18.4.2010 alla data di decorrenza della presente convenzione.

3. Nelle more dell'emanazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa si applicano le disposizioni delle relative linee operative transitorie per la contabilità economico-patrimoniale.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del centro.

Art. 26 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. 15 fogli e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro 128,00 (centoventotto), verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

PER L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI GENOVA

IL RETTORE Prof. Paolo COMANDUCCI

PER L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE Prof. Gianluca VAGO

PER L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI TRIESTE

IL RETTORE Prof. Maurizio FERMEGLIA

PER L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI SIENA

IL RETTORE Prof. Angelo RICCABONI

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO

IL RETTORE Prof. Vincenzo ZARA

ALLEGATO A

Dipartimento di Scienze della Salute – Università degli Studi di Genova

Professori di I fascia:

Prof. Roberto Gasparini

Prof. Giancarlo Icardi

Professori di II fascia:

Prof. Filippo Ansaldi

Prof. Paolo Durando

Ricercatori:

Dott.ssa Daniela Amicizia

Dott.ssa Donatella Panatto

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute – Università degli Studi di Milano

Professori di II fascia:

Prof.ssa Antonella Amendola

Prof.ssa Elisabetta Tanzi

Ricercatori:

Dott.ssa Elena Pariani

Dott. Fabrizio Ernesto Pregliasco

*Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e della salute –
Università degli Studi di Trieste*

Professori di II fascia:

Prof.ssa Manola Comar

Prof. Pierlanfranco D'Agaro

*Dipartimento di Medicina molecolare e dello sviluppo – Uni-
versità degli Studi di Siena*

Professori di II fascia:

Prof. Emanuele Montomoli

Ricercatori:

Dott.ssa Ilaria Manini

Dott.ssa Stefania Rossi

*Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
– Università degli Studi del Salento*

Professori di II fascia:

Prof.ssa Maria Antonella De Donno

Ricercatori:

Dott. Marcello Guido